



UNAE Emilia - Romagna (già AIEER)
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche
Qualificate dell'Emilia Romagna
c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4
40131 Bologna
Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061
C.F. 92027230371 - P.I. 00870811205
www.unae.it - E mail: unaebo@tin.it

Bologna, 13 dicembre 2011

- Alle Imprese in indirizzo
- Agli Aderenti Art.4 Statuto e p.c.
- Ai Consiglieri dell'Albo
- Ai Componenti del C.T.A.

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 08/11

Prot. GN/73/11


Oggetto: **Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”¹ - Primi indirizzi applicativi.**

Premesso che questo nuovo regolamento riguarda principalmente i professionisti, riteniamo utile che anche le aziende di installazione elettrica conoscano le principali novità.

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi ha un duplice obiettivo, rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato. A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A (basso rischio), B (medio rischio) e C (elevato rischio).² La disciplina è differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Nello schema seguente sono sintetizzate le principali novità.



¹ A norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

² Elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/11.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti da parte dei VVFF, vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (occorre comunque inviare la relativa documentazione).

Sono quindi abrogati:

- il DPR 26 maggio 1959, n.689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- il DM 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Valutazione dei progetti da parte dei Comandi provinciali dei VVFF (solo per attività B e C)

Deve essere effettuata per nuovi impianti o costruzioni; modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Si effettua con apposito modello; allegando documentazione tecnica progettuale a firma di tecnico abilitato redatta secondo un futuro DM (in attesa si continua ad applicare il precedente DM 4.5.1998), attestato del versamento ai sensi dell'articolo 23 del dlgs 8 marzo 2006, n.139.

N.B.: Nel caso in cui si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica, deve essere integrata con quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007.

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DPR 151/11, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendio (CPI). La stessa SCIA sarà corredata dalla asseverazione del tecnico, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorre allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando dei VVFF.

Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del DPR 151/11, è rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:

- **una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
- **un'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, al progetto approvato dal Comando provinciale;
- **le certificazioni e/o le dichiarazioni**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio (la documentazione deve essere redatta sugli appositi modelli Pin aggiornati, disponibili sui siti dei VVFF).

Nella redazione della pratica potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categoria diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione dei VVFF, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

All'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare dovrà riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e dovrà comprendere la documentazione tecnica relativa anche alle eventuali attività di categoria A, se non ancora presentata.

Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avverranno, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. La Direzione centrale dei VVFF, in accordo con le Direzioni regionali, fornirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali. Fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.

Per la attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale dei VVFF rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell'interessato. Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettuerà il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni l'attestato (C.P.I.).

Giova qui sottolineare che il “certificato di prevenzione incendi”, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non sarà più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituirà solo il risultato del controllo effettuato e non avrà validità temporale.

Esempi di attività in categoria A:

- Albergo fino a 50 posti letto (oltre 50 e fino a 100 posti letto sono di cat. B; oltre 100 di cat. C);
- Locale di esposizione e vendita fino a 600 m² (compreso i servizi);
- Autorimesse fino a 1000 m².

N.B.: Per le autorimesse non esiste più la classificazione secondo i posti auto, oggi la classificazione è in funzione dei m² di superficie, nove posti auto è sostituito da 300 m².

Esempi di attività in categoria B:

- Impianto di produzione di calore (centrale termica) oltre 350 kW e fino a 700 kW (oltre 116 e fino a 350 kW sono di cat. A; oltre 700 kW sono di cat. C);
- Locale di pubblico spettacolo fino a 200 persone;
- Deposito GPL da 5 m³ fino a 13m³.

Esempi di attività in categoria C:

- Struttura sanitaria (Ospedali, Case di Cura, ecc.) oltre 100 posti letto (fino a 50 di cat. A; da 51 a 100 di cat. B);
- Scuole oltre 300 persone;
- Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi, ecc...

Significato del nuovo “C.P.I.”

Da quanto precedentemente affermato secondo le intenzioni del normatore il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) non sarà più il provvedimento finale del procedimento amministrativo, perderà la sua validità temporale, diventerà un attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il nuovo ruolo del professionista

Con l'introduzione della SCIA il cambiamento del ruolo del professionista è sostanziale. In precedenza con la richiesta del CPI il titolare dell'attività dichiarava la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e all'istanza erano allegate le dichiarazioni e certificazioni riguardanti la conformità di strutture, impianti, attrezzature e opere di finitura, alcune delle quali a firma del professionista.

Ora restano invariati i compiti del tecnico per quanto riguarda le dichiarazioni e le certificazioni probanti ai fini della sicurezza antincendio, che restano invariate, ma in più, è lo stesso professionista ad asseverare la conformità delle opere alle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati. Asseverazione che accompagna la SCIA e che dunque riguarda tutte le attività dell'allegato I al DPR, di qualsiasi categoria.³

Esiste inoltre la possibilità di effettuare due procedure volontarie:

1) Nulla osta di fattibilità (solo per attività B e C)

Assomiglia alla precedente richiesta di esame progetto, dove il comando esprimeva un parere con eventuali prescrizioni. In questo caso il parere non è vincolante e la responsabilità rimane al tecnico.

Alla richiesta di nulla osta di fattibilità redatto su apposito modulo devono essere allegati:

- a) documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, per gli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
- b) attestato del versamento.

2) Verifiche in corso d'opera (possibile per tutte le attività A, B, e C)

Il titolare dell'attività, o il tecnico, può richiedere un sopralluogo al Comando dei VVFF durante l'esecuzione dei lavori per verificare la rispondenza normativa. Anche in questo caso il parere non è vincolante e la responsabilità rimane in carico al tecnico che assevera il progetto.

Alla richiesta di verifica in corso d'opera redatta su apposito modulo devono essere allegati:

- a) documentazione tecnica illustrativa e certificativa utile all'espletamento della verifica richiesta;
- b) attestato del versamento.

³ Asseverazione: Certificazione, nei modi previsti dalla legge, con cui il professionista si fa garante della veridicità di quanto asserito.

Controlli di prevenzione incendi (per attività A e B a campione)

Sono visite tecniche svolte dei VVF entro 60 gg dalla presentazione della pratica per accertare:

- 1) Rispetto delle normative di prevenzione incendi;
- 2) Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio.

Se i requisiti risultano carenti e/o non è rispettata la normativa: entro 45 gg. il titolare dell'attività deve procedere all'adeguamento alla normativa e/o ai requisiti di sicurezza antincendio, altrimenti scatta il divieto di prosecuzione dell'attività sino al ripristino delle misure di sicurezza antincendio.

Rinnovo periodico di conformità antincendio (periodicità quinquennale)

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata al Comando di pertinenza e ad essa devono essere allegati:

- a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dell'attività, attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che ha assolto gli obblighi connessi con l'esercizio della stessa;
- b) dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente mantenuti;
- c) attestato del versamento.

N.B.: Non sono più necessarie perizie giurate.

Nuove attività

Il DPR 151/2011 (che sostituisce i decreti aboliti) ha raggruppato alcune attività, eliminando quelle obsolete, e ha introdotto nuove attività soggette al controllo dei VVF. In particolare tra le nuove attività è interessante segnalare:⁴


- Residenze turistiche alberghiere;
- Strutture turistiche ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc..) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- Asili nido;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica con superficie complessiva superiore a 500 m²;
- Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m;
- Distributori di gasolio anche se mobili.

Sanzioni

Il "CPI" assume la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio".

Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del D.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuali nell'allegato I in caso della mancata presentazione di SCIA, mentre nella precedente normativa non era sempre applicabile.⁵

UNAE Emilia Romagna
Il Presidente del CTA
(dott. ing. Luciano Gaia)



⁴ Le attività sono 80, elencate nell'allegato I e suddivise per categorie A, B e C (vedi sito www.vigilfuoco.it)

⁵ Esempio delle sanzioni applicabili:

- Arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro per mancata richiesta o rinnovo del CPI, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.
- Reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 euro a 516 euro in caso di attestazione di fatti non rispondenti al vero, oppure falsificazione o alterazione delle certificazioni e dichiarazioni.
- Sospensione dell'attività (disposta dal Prefetto fino all'adempimento dell'obbligo) per omessa richiesta o rinnovo del CPI, oppure per omissione dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.